

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1962

(77^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LORENZI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Vaccinazione antitetanica obbligatoria »
(1719) (D'iniziativa del senatore Alberti)
(Seguito della discussione e approvazione):

| | |
|--|-------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 783, 784, 785, 786 |
| ALBERTI | 784 |
| D'ALBORA | 784 |
| LOMBARI, f.f. relatore | 784, 785 |
| SANTERO, Sottosegretario di Stato per la sanità | 786 |
| ZANARDI | 784 |

« Nuova disciplina della produzione e
del commercio dei prodotti indicati nel-
l'articolo 191 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265 » (2217) (Discussione
e approvazione):

| | |
|---------------------------|-----|
| PRESIDENTE | 786 |
| GATTO, relatore | 786 |

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Alberti, Bonadies, Caroli, Criscuoli, D'Albora, Franzini, Gatto, Indelli, Lombari, Lorenzi, Pasqualic-

chio, Pignatelli, Rosati, Scotti, Tibaldi, Zanardi e Zelioli Lanzini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Santero.

CRISCUOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Alberti: « Vaccinazione antitetanica obbligatoria (1719) »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Vaccinazione antitetanica obbligatoria ».

Nella seduta di giovedì scorso abbiamo sospeso la discussione del disegno di legge per dar modo al relatore di formulare, con maggior completezza, l'elenco delle categorie di lavoratori che, risultando più esposte ai rischi dell'infezione tetanica, dovranno essere sottoposti a vaccinazione obbligatoria. Il relatore mi ha informato di aver predisposto

il relativo emendamento da apportare all'articolo 1.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È resa obbligatoria la vaccinazione anti-tetanica:

a) per tutti i bambini in associazione con la vaccinazione antidifterica già obbligatoria per la legge 6 giugno 1939, n. 891;

b) per le categorie di lavoratori dei due sessi più esposte ai rischi dell'infezione tetanica, che verranno precisate dal regolamento di cui all'articolo 7 della presente legge, a partire dalle nuove leve di lavoro.

L O M B A R I , *f.f. relatore*. L'emendamento sostitutivo che si propone alla lettera b) dell'articolo in esame è del seguente tenore:

« b) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposte ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, sorveglianti o addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, operai e manovali addetti all'edilizia, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni.

Per tali lavoratori, la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro ».

Propongo altresì di aggiungere la seguente lettera c):

« c) per gli sportivi, all'atto dell'affiliazione alle Federazioni del C.O.N.I. ».

D' A L B O R A . A mio avviso, sarebbe opportuno includervi anche i ferraioli, i carpentieri, i lattonieri e gli stagnini.

L O M B A R I , *f.f. relatore*. Sono già inclusi nella dizione: « operai e manovali addetti all'edilizia ».

Z A N A R D I . Faccio rilevare che non è stato fatto nessun accenno agli operai dell'industria meccanica.

L O M B A R I , *f.f. relatore*. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che abbiamo fatto un elenco delle categorie più esposte all'infezione tetanica. Sarebbe, certamente, opportuno stabilire la vaccinazione obbligatoria per tutta la cittadinanza, ma un provvedimento di questo genere non potrebbe essere approvato per varie considerazioni.

È, quindi, opportuno cercare di limitare le voci alle categorie che più facilmente sono esposte al pericolo dell'infezione.

A L B E R T I . Per i boscaioli, cui non si fa esplicito riferimento nella lettera b), osservo che sono da considerarsi compresi nella dizione: « lavoratori agricoli » e di ciò andrà tenuto conto quando, con regolamento, si detteranno le modalità di esecuzione della vaccinazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo della lettera b) dell'articolo 1.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo della lettera c).

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« È resa obbligatoria la vaccinazione anti-tetanica:

a) per tutti i bambini in associazione con la vaccinazione antidifterica già obbligatoria per la legge 6 giugno 1939, n. 891;

b) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposte ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori,

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)77^a SEDUTA (14 novembre 1962)

allevatori di bestiame, stallieri, fantini, sorveglianti o addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, operai e manovali addetti all'edilizia, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni.

Per tali lavoratori, la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;

c) per gli sportivi, all'atto dell'affiliazione alle Federazioni del C.O.N.I. ».

(È approvato).

Art. 2.

La Provincia provvede, per quanto già di sua competenza ai sensi dell'articolo 2 della summenzionata legge 6 giugno 1939, n. 891, alla fornitura, conservazione e spedizione del vaccino associato ed alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nei Comuni, secondo le proposte del medico provinciale.

L'onere derivante dal maggior costo del vaccino associato è a carico del Ministero della sanità.

(È approvato).

Art. 3.

Tra i documenti prescritti per la prima ammissione alle scuole primarie è compreso il certificato relativo alla vaccinazione anti-difterica ed antitetanica.

(È approvato).

Art. 4.

Nei soggetti adulti appartenenti alle categorie di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della presente legge, la vaccinazione antitetanica è eseguita a cura dei rispettivi istituti di assicurazione secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7 della presente legge; il vaccino è fornito gratuitamente dal Ministero della sanità

L O M B A R I , *f.f. relatore*. Poichè la vaccinazione dura per un tempo limitato, è

necessario aggiungere dopo la parola « vaccinazione » le altre « o rivaccinazione ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Lombardi tendente ad aggiungere dopo la parola « vaccinazione » le altre « o rivaccinazione ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

Alle spese necessarie per l'acquisto o per la produzione diretta di vaccino si provvederà con apposito stanziamento, da iscriversi sul capitolo « Profilassi contro le malattie infettive » a partire dall'esercizio 1963-1964, di lire 50 milioni.

(È approvato).

Art. 6.

Possono essere esonerati dalla vaccinazione:

a) i soggetti già regolarmente vaccinati durante il servizio militare o in altre occasioni;

b) coloro per i quali sussistano controindicazioni mediche,

c) coloro che rifiutino la vaccinazione con dichiarazione scritta firmata dai genitori o dai tutori se trattisi di minorenni.

(È approvato).

Art. 7.

Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge a cura del Ministero della sanità saranno stabilite le modalità per la esecuzione della vaccinazione o rivaccinazione.

L O M B A R I , *f.f. relatore*. In conseguenza dell'approvazione dell'emendamento da me proposto all'articolo 1, occorre modificare l'articolo in esame, nel senso di sop-

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

77ª SEDUTA (14 novembre 1962)

primere le parole: « le categorie più esposte all'infezione tetanica e ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo testè presentato dal senatore Lombardi.

(È approvato).

S A N T E R O, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. In analogia all'emendamento apportato all'articolo 4, sarebbe opportuno, alla fine dell'articolo in esame, aggiungere le parole « o rivaccinazione ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dall'onorevole Sottosegretario, tendente ad aggiungere, dopo le parole « della vaccinazione » le altre « o rivaccinazione ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti indicati nell'articolo 191 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (2217)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti indicati nell'articolo 191 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

G A T T O, *relatore*. Mi limiterò a far presente che il disegno di legge in esame

tratta della regolamentazione di un presidio medico-chirurgico di non rilevante importanza, qual'è quello costituito da speciali paracapezzoli destinati a prevenire o a curare le ragadi delle madri. Il provvedimento vieta uno speciale tipo di paracapezzolo, fabbricato in piombo puro. Ora, nonostante in sede clinica si sia affermato che il piombo puro non dovrebbe essere nocivo, in quanto insolubile nei vari liquidi, tuttavia il legislatore, in base a qualche segnalazione proveniente, probabilmente, da ambienti tecnici, ha considerato l'eventualità che dei liquidi organici o l'applicazione di alcuni medicinali diretti allo stesso fine terapeutico possano intaccare questa lamina di piombo dando luogo a dei prodotti che potrebbero determinare dei fenomeni tossici.

Il disegno di legge in esame tende a considerare i paracapezzoli, nonchè i capezzoli per bottiglie-poppatoio, le tetterelle, gli anelli di dentizione, i tiralatte, i succhiatoi e simili, come veri e propri presidi medico-chirurgici, assoggettandoli, quindi, alla disciplina prevista dall'articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie. Stabilisce inoltre che tali prodotti devono essere fabbricati esclusivamente in gomma elastica vulcanizzata, e che tale gomma non deve contenere nè piombo, nè zinco, nè antimonio, nè arsenico, nè altre sostanze comunque nocive.

Ritengo, pertanto, che il provvedimento in discussione tenda a creare delle cautele in un campo molto delicato e, pertanto, ne propongo l'approvazione alla Commissione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1

I prodotti elencati all'articolo 191 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono considerati presidi medico-chirurgici e come tali sottoposti alle disposizioni dell'ar-

articolo 189 del predetto testo unico delle leggi sanitarie.

(È approvato).

Art. 2.

L'unica sostanza ammessa per la fabbricazione a scopo di vendita di detti presidi è la gomma elastica vulcanizzata che non deve contenere piombo, zinco, arsenico, antimonio o altra sostanza comunque nociva.

L'impiego di altra sostanza diversa dalla gomma elastica vulcanizzata nella fabbricazione a scopo di vendita di detti presidi deve essere autorizzato dal Ministro della sanità con apposito decreto, previo accertamento che detta sostanza non contenga piombo, zinco, arsenico, antimonio o altra sostanza comunque nociva.

(È approvato).

Art. 3.

I prodotti disciplinati dalla presente legge debbono essere venduti unicamente in confezione originale chiusa, sulla quale debbono essere riportate le seguenti indicazioni:

- a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della ditta produttrice;
- b) la sede della fabbrica;
- c) gli estremi della registrazione.

Per i prodotti importati, oltre le indicazioni prescritte nel precedente comma, debbono essere riportati il nome o la ragione sociale e la sede legale della ditta importatrice.

(È approvato).

Art. 4.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le ditte che producono ed importano detti prodotti debbono richiedere la prescritta autorizzazione al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie.

(È approvato).

Art. 5.

I contravventori alle disposizioni previste dagli articoli 1, 2 e 4 della presente legge sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5 milioni, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.

I contravventori alle disposizioni previste dall'articolo 3 della presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5 milioni, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.

(È approvato).

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari